

COMUNE DI GABICCE MARE

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 85 del 16/12/1998, e modificato con deliberazioni del Consiglio n. 26 del 23/04/2001, n. 4 del 26/02/2002 e n. 25 del 28/04/2016
(in corsivo-grassetto le modifiche).

INDICE

FINALITA'	Articolo 1
AMBITO DI APPLICAZIONE	Articolo 2
ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE	Articolo 3
PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO	Articolo 4
PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE	Articolo 5
TERMINI	Articolo 5bis
INVITO A COMPARIRE PER DEFINIRE L'ACCERTAMENTO	Articolo 6
ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	Articolo 7
PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE	Articolo 8
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE	Articolo 9
SANZIONI	Articolo 10
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	Articolo 11
ENTRATA IN VIGORE	Articolo 12

Art. 1 - FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali ha l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento ed è improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflazione del contenzioso.
2. I criteri di seguito enunciati sono basati sul disposto del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, in quanto compatibili.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai casi in cui la base imponibile non sia stata determinata da elementi certi od inoppugnabili e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.
2. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
3. Non è ammessa la definizione nei seguenti casi:
 - a) se l'attività di accertamento riguarda l'omessa dichiarazione e l'omesso versamento, fatta salva l'ipotesi di contitolarità con altri soggetti che abbiano presentato almeno una dichiarazione per lo stesso cespite, rendendo anche se solo in parte conoscibile la base imponibile;
 - b) se è stato notificato l'avviso di accertamento o di liquidazione dopo l'invito di cui all'articolo 4;
 - c) (Annullato)
 - d) se a giudizio del funzionario responsabile i tempi di prescrizione dell'accertamento non sono tali da rendere certa la conclusione del procedimento, valutata ogni eventuale fase della riscossione.

e) se l'importo dell'avviso di accertamento notificato è inferiore al limite previsto dall'art.17 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 31/12/1992.¹

4. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e non è integrabile o modificabile da parte del comune.

5. La definizione con adesione non esclude l'esercizio dell'ulteriore accertamento entro i termini previsti dalla legge ovvero dai regolamenti comunali nei seguenti casi:

a) se la definizione riguarda accertamenti parziali;

b) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi sulla base dei quali è possibile accertare uno o più cespiti non dichiarati;

c) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi sulla base dei quali è possibile accertare una maggiore imposta o tassa, comunque, non inferiore a € 51,65, rispetto all'importo precedentemente accertato, pagato od iscrivibile a ruolo.²

6. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei coobbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comporta l'obbligo di soddisfare l'intero carico tributario dell'accertamento stesso, estinguendo la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

Art. 3 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:

a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;

b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 4 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

1. Compete al funzionario responsabile della gestione del tributo la definizione dell'accertamento con adesione. Questi può delegare, con proprio atto, la funzione ad altro dipendente del servizio tributi.

2. Il funzionario responsabile, o il suo delegato, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento recante una pretesa tributaria non inferiore ad un quarto del tributo complessivamente dovuto, e nei casi in cui ne ravvisa l'opportunità in relazione all'entità della pretesa tributaria, invia al contribuente un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con indicazione:

a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;

b) delle modalità dell'adesione e delle riduzioni concedibili;

c) del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;

d) degli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;

e) dell'indicazione del responsabile del procedimento e delle modalità per richiedere chiarimenti, anche telefonicamente.

3. Non si dà corso alla definizione ai sensi del presente articolo nei casi in cui l'avviso di accertamento sia di importo inferiore a L. 2.000.000.

4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

¹ Lettera e) in vigore dal 01/01/2016

² Aggiornamento della valuta in euro.

5. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del comune.

Art. 5 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati o contitolari, anche se uno o più contitolari hanno commesso la violazione di omessa denuncia e omesso versamento, produce l'effetto di sospendere, anche per gli altri coobbligati o contitolari, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione dell'atto di accertamento che quelli di pagamento del tributo, delle sanzioni e degli interessi.

3. L'impugnazione dell'avviso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale comporta rinuncia all'istanza di definizione.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione l'ufficio, formula l'invito a comparire, anche in via telematica.

5. Il contribuente cui sono stati richiesti chiarimenti, dati od elementi relativi alla propria posizione contributiva o la compilazione di un questionario, può chiedere, con istanza in carta libera, l'attivazione del procedimento per la definizione dell'accertamento.

6. L'istanza di cui al comma precedente non è vincolante ai fini dell'adesione.

7. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 5, il funzionario responsabile o un suo delegato, può formulare, qualora ricorrano i presupposti di cui al presente regolamento, l'invito a presentarsi all'ufficio tributi per definire l'accertamento con adesione.

8. Nel caso in cui l'istanza sia presentata direttamente agli uffici comunali il termine dei 90 gg. inizia a decorrere dal giorno di presentazione risultante dal timbro di protocollo; qualora l'istanza sia inviata per posta, il termine decorrerà dalla data di spedizione risultante da timbro dell'ufficio postale di partenza.

ART. 5bis – TERMINI

1. Nei casi di procedimento ad iniziativa del contribuente:

- a) la conclusione negativa del procedimento non incide sul periodo di sospensione dei termini per ricorrere, di cui all'art. 5 comma 2;
- b) il procedimento può concludersi positivamente anche oltre il termine dei 90 gg. , purchè prima del termine ultimo d'impugnazione;
- c) l'esito negativo del procedimento, non preclude la ripresa del procedimento e l'eventuale sottoscrizione dell'adesione, sempre nell'ambito dei residui termini d'impugnazione;

Art. 6 - INVITO A COMPARIRE PER DEFINIRE L'ACCERTAMENTO

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data, fatto salvo oggettivo impedimento dimostrato.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario responsabile o del suo delegato.
4. In caso di sopravvenuta impossibilità derivante da cause di servizio, da parte dell'ufficio a rispettare la data e l'ora prefissata per l'incontro, il funzionario o suo delegato è tenuto ad informare tempestivamente il contribuente anche telefonicamente, concordando un nuovo incontro. Del rinvio dell'incontro sarà dato atto nel verbale del primo incontro utile.

Art. 7 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o dal suo procuratore generale o speciale) e dal funzionario responsabile o dal suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Il mancato pagamento rende efficace, a far tempo dal termine ultimo per il versamento, l'avviso di accertamento notificato, ovvero la richiesta di chiarimenti, di dati o di elementi relativi alla posizione contributiva o la compilazione di un questionario; nel caso in cui l'avviso di accertamento originario non sia stato notificato al contribuente, il funzionario provvede all'iscrizione a ruolo della differenza rispetto alla base imponibile originariamente accertata, risultante comunque dall'accertamento con adesione.

4. (Abrogato).³

5. *E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale, per un massimo di quattro rate trimestrali, quando la somma complessivamente dovuta supera € 3.097,14. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale. Il numero delle rate trimestrali è elevabile a*

³ Norma abrogata dal 01/01/2016; la precedente formulazione era la seguente: "Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (disciplinata D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione amministrativa ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera perfezionata all'atto del pagamento della cartella. Il funzionario entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultima rata richiede al concessionario per la riscossione la situazione dei pagamenti. Nel caso in cui non risultino rispettate le scadenze di pagamento il funzionario provvede all'iscrizione a ruolo della differenza rispetto all'accertamento originario."

*otto se le somme dovute superano i € 15.493,71, per le quali l'ufficio può richiedere adeguata garanzia.*⁴

6. In caso di mancato versamento, le somme relative alle rate successive sono rimosse coattivamente con le modalità previste dalla legge o dal regolamento comunale per la gestione del tributo.

7. L'istanza di rateizzazione è esaminata dal funzionario responsabile e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare con comunicazione scritta entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa, l'istanza è accolta.

8. In deroga ai commi precedenti, qualora si ravvisino ritardi o anomalie di lieve entità, da parte del contribuente (per esempio, lieve carenza o tardività dei versamenti eseguiti), nonché in presenza di valide giustificazioni offerte dal contribuente nei casi di più marcata gravità, l'ufficio può comunque fare salvo il perfezionamento dell'adesione.

Art. 9 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio se non nei termini indicati all'articolo 2, comma 5.

Art. 11 - SANZIONI

1. A seguito della definizione le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non propone ricorso contro tale atto, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenendo conto della predetta riduzione. Di detta possibilità viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

3. (Abrogato)

4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazioni formali e concernenti la mancata o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio, sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione

5. Il Comune può sempre verificare il corretto avvenuto pagamento richiedendo il documento comprovante il versamento. In caso di mancata presentazione procede direttamente a tale verifica. Qualora la verifica dia risultato negativo o difforme rispetto a quanto dovuto, l'ulteriore rifiuto di presentare la prova dell'avvenuto pagamento comporta una sanzione di L. 300.000.

Art. 11 - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

1. Sono acquisite al presente regolamento le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218 concernenti le disposizioni in materia di conciliazione giudiziale.

2. L'accettazione della proposta di conciliazione di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 non è consentita se ricorrono i presupposti di cui al terzo comma del precedente articolo, ovvero nel caso dell'ulteriore accertamento previsto dal quinto comma dello stesso articolo.

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE

4 Aggiornamento della valuta in euro.

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1999.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.